



**Studi Relazionali**

Associazione per la Psicoterapia

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA "ASSOCIAZIONE STUDI RELAZIONALI"

-DENOMINAZIONE-SEDE-FINALITA'-

### ART.1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione culturale e scientifica "Associazione Studi Relazionali", denominata di qui in avanti anche semplicemente Associazione, o in breve ASR.

L'Associazione non ha scopo di lucro né finalità speculative e si astiene dall'esercizio di attività commerciali che non siano ausiliarie e secondarie rispetto al perseguimento degli scopi sociali.

### ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in via E. Torricelli 13 a Torino. La sede dell'Associazione potrà essere variata con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

### ART. 3 – DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

### ART. 4 – SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, non avente finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere la diffusione, l'aggiornamento, il confronto e lo sviluppo e il dialogo della prospettiva relazionale nel campo della psicoterapia, della psicoanalisi, delle scienze cognitive, delle neuroscienze, delle scienze sociali, tra gli operatori della psicologia in generale e nelle istituzioni.

L'Associazione è composta in prevalenza da psicoterapeuti e persegue finalità culturali, scientifiche, assistenziali e cliniche allo scopo di:

- promuovere la formazione, il confronto e lo sviluppo scientifico e culturale dei soci;

- concorrere alla crescita e alla formazione professionale e culturale di soggetti terzi, siano essi individui, gruppi, istituzioni o società;
- individuare e sviluppare risposte al disagio psicologico delle persone, fondato su ragionamenti clinici e riferimenti scientifici coerenti;
- promuovere l'integrazione sociale e una cultura psicologica relazionale;
- promuovere attività culturali e formative, anche attraverso attività di formazione continua in sanità ECM, corsi, supervisioni, riunioni, congressi, giornate di studio, conferenze, concorsi, premi, spettacoli, concerti e iniziative di sensibilizzazione;
- Concorrere allo sviluppo di un contesto di ricerca scientifica attraverso la produzione, pubblicazione, revisione e traduzione di testi, articoli, manuali, libri in formato elettronico o cartaceo, audiovisivi e nel web;
- Promuovere un confronto e un dialogo anche con professionisti di diverso orientamento, ed una riflessione costante sui temi in oggetto tra i soci e con altri operatori, Enti e Agenzie da cui possano derivare iniziative formative allo scopo di implementare l'efficacia degli interventi.
- Promuovere l'incontro e la collaborazione con soggetti e istituzioni terzi, come ad esempio altre associazioni con cui costruire una rete per l'integrazione delle rispettive attività di studio, competenza e d'intervento.

L'Associazione è indipendente, non legata ad alcuna confessione, ad alcun partito o sindacato. E' ispirata al pieno rispetto delle convinzioni personali dei propri associati.

Essa può aderire, nel rispetto del presente Statuto, ad analoghe associazioni operanti in altri paesi o ad organismi internazionali, allo scopo di realizzare scambi di esperienze, di attività o di informazioni.

#### - SOCI -

##### ART. 5 – ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche maggiorenni, eventuali persone giuridiche, altre associazioni ed enti che condividano le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

##### ART. 6 – AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'ammissione dei soci è libera. Chiunque condivida gli scopi sociali del presente statuto può essere ammesso a far parte dell'Associazione: il titolo di psicoterapeuta è da considerarsi preferenziale. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei membri. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione garantisce il diritto di voto nell'assemblea dei soci e il diritto a proporsi quale

candidato all'elezione degli organi sociali. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Gli enti, le organizzazioni e le altre associazioni consociate sono rappresentate dal loro rappresentante legale. Gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

#### ART. 7 – DOVERI DEI SOCI E DELLE CONSOCIATE

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Sono doveri dei soci:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- versare la quota associativa annuale, il cui importo è fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo.

I soci o le consociate aderenti alle attività dell'Associazione che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e ne contravvengano lo spirito solidaristico, delle deliberazioni degli Organi Sociali, delle disposizioni del Consiglio Direttivo oppure in qualunque modo arrechino danni morali e materiali all'Associazione o a chi vi appartiene, sono passibili della esclusione dall'Associazione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 8 – ESCLUSIONE DEI SOCI E DELLE CONSOCIATE

Il socio o l'organizzazione consociata che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri potrà essere escluso dall'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo.

#### ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI E DI CONSOCIATE

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno; b) per decesso; c) per inosservanza delle norme e dei principi contenuti nel presente statuto; d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno; e) per non avere partecipato alla vita associativa. La decadenza di cui ai punti c), d), e) viene sancita con la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, così come previsto per l'ammissione; la perdita delle qualità di socio di cui ai punti a) e b) è sancita con delibera di presa d'atto. Le organizzazioni o gli enti consociati decadono dalla loro qualità di soci per le ragioni oltre ai punti a), c), d), e) quando vengono sciolte e terminano la loro attività, falliscono, vengono commissariate, cambiano natura giuridica o sono poste in liquidazione.

#### - ORGANI -

#### ART. 10 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo, d'ora in avanti denominato anche C.D., composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario Scientifico;

c) Il Presidente

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima partecipazione all'elettorato attivo o passivo.

#### ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

All'assemblea spettano i seguenti compiti: a) eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo; b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi; c) approvare l'eventuale regolamento interno; d) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; e) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario posto all'ordine del giorno. La convocazione dei soci per le assemblee sarà fatta per lettera semplice, e-mail o posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima della data stabilita, dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta da Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea. Tutte le deliberazioni dell'assemblea vengono prese mediante voto palese e saranno valide con la maggioranza della metà più uno dei soci in prima convocazione; con la metà più uno dei presenti in seconda convocazione, precisandosi che l'assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche un'ora dopo la prima, lo stesso giorno. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un socio scelto dal Presidente dell'associazione fra i presenti. Il verbale dell'assemblea verrà trascritto nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà disponibile nei locali della sede sociale. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vicepresidente prenderà la presidenza e potrà proporre assieme al Segretario Scientifico un nuovo Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci che dovrà deliberare con due terzi dei voti.

#### ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (C.D.) è composto da:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario Scientifico

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni. Al termine del mandato ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un membro dello stesso, in tutti i casi dovrà riunirsi almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire l'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed, in particolare, spettano i seguenti compiti: a) vaglia le domande di ammissione dei

nuovi soci; b) delibera riguardo l'esclusione dei soci; c) redige l'eventuale regolamento interno; d) convoca l'assemblea; e) dà attuazione alle delibere assembleari; f) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea; g) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; h) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; i) delibera circa le scelte, l'indirizzo e lo svolgimento di tutte le attività; h) fissa le quote di iscrizione ed i contributi associativi, che dovranno essere uguali e non differenziati per ogni associato. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto da tutti i consiglieri presenti ed è trascritto nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Ai componenti il Consiglio Direttivo, Presidente compreso, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese forfettario.

#### ART. 13 – PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Il Presidente presiede e coordina l'attività sociale, le assemblee dei soci ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Scientifico, ovvero indistintamente tutti i membri del Consiglio Direttivo, hanno la firma sociale e sono abilitati ad intrattenere rapporti con Banche e Amministrazione Postale. Il Presidente è garante della rispondenza delle iniziative dell'Associazione agli scopi che la animano.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### - PATRIMONIO-

#### ART. 14 – FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

#### ART. 15 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione; b) dai contributi associativi annui; c) da versamenti volontari degli associati; d) da contributi delle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali, dagli istituti di credito e di altri enti in genere; e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; f) da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge; g) da contributi di imprese e privati; h) da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed accessorie; i) da rimborsi derivanti da convenzioni; l) da introiti legati all'organizzazione di corsi, convegni, seminari; m) da donazioni e lasciti.

#### ART. 16 – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### ART. 17 – DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

I versamenti al patrimonio sociale da parte degli associati sono a fondo perduto. Non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non viene quindi rimborsato quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

#### ART. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 19 – BILANCI

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. I bilanci o rendiconti, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea dei soci convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i soci che lo richiedano. Il bilancio consuntivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il bilancio preventivo del successivo esercizio dovrà essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro la stessa data di cui sopra.

#### ART. 20 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci. I libri dell'Associazione sono visitabili da qualunque socio ne faccia istanza.

#### ART. 21 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo statuto dell'Associazione potrà essere modificato o emendato in qualsiasi Assemblea dei Soci.

#### ART. 23 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Torino, 6 aprile 2016